

Allegato B al rep. n. 6464/5003
STATUTO
S.A.T. SEZIONE DI ALDENO
Associazione di Promozione Sociale
TITOLO I – DENOMINAZIONE, FINALITÀ E SEDE

Art. 1 - Denominazione – natura

1. Viene costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Società Alpinisti Tridentini Sezione di Aldeno Associazione di Promozione Sociale" o in sigla anche "S.A.T. Aldeno APS", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni. La denominazione "Sezione S.A.T." e lo stemma della S.A.T. potranno essere utilizzate solo qualora l'Associazione sia affiliata alla S.A.T. - Società Alpinisti Tridentini. L'associazione intende consentire ai propri soci di continuare in forma autonoma la partecipazione alle finalità ed alle attività della Società degli Alpinisti Tridentini – associazione di promozione sociale (in sigla S.A.T. APS o anche solo S.A.T.), alla cui tradizione storico-culturale intende aderire e dare prosecuzione. A tal fine, si ricorda che la S.A.T., costituita nel 1872, è una libera associazione che opera nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento; essa, con le modalità e negli ambiti specificati dal suo Regolamento Generale, si propone quale strumento di unione fra l'esplorazione sportiva dei monti e l'antica cultura delle valli con la finalità di favorire ed incentivare:
 - a. l'alpinismo in ogni sua manifestazione;
 - b. la conoscenza e lo studio delle montagne, soprattutto trentine;
 - c. la tutela del loro ambiente naturale;
 - d. il sostegno alle popolazioni di montagna e più in generale iniziative di solidarietà sociale.
2. La S.A.T., a sua volta, è entrata nel 1919 a far parte del Club Alpino Italiano (di seguito C.A.I.), quale sua unica Sezione esistente nel territorio della Provincia di Trento, operando in modo autonomo ed indipendente sotto il profilo patrimoniale, ma in dichiarata ed espressa comunanza di intenti con il C.A.I.: dunque, ai sensi dell'art. 35 CTS, l'associazione partecipa quale associata alla società Alpinisti Tridentini - SAT APS, che a sua volta è sezione del Club Alpino Italiano (CAI); e quindi ne fa parte a tutti gli effetti, quale sezione della SAT e sotto sezione del CAI.
3. Di conseguenza, il presente Statuto sarà coerente e non in contrasto con quello della S.A.T. APS, oltre che con lo Statuto ed il Regolamento del Club Alpino Italiano, in quanto non derogano ai principi dettati dal CTS; eventuali modificazioni successive che dovessero porsi in contrasto con lo Statuto S.A.T. APS costituiranno specifica causa di esclusione della Sezione dalla S.A.T. APS. In particolare, viene richiamato l'obbligo di rispettare le norme (di ogni rango) del Club Alpino Italiano relative al tesseramento, sotto i profili soggettivo e patrimoniale.
4. L'associazione riconosce ed accetta che la sigla S.A.T. ed il suo collegato stemma appartengono esclusivamente alla Società degli Alpinisti Tridentini (S.A.T. APS) per consolidata tradizione storica. Spetta,

dunque, agli organi istituzionali della S.A.T. APS, secondo quanto previsto dal suo statuto e dal suo Regolamento Generale, stabilirne le modalità d'uso ed accordarne le forme di utilizzo alle Sezioni, ad eventuali Sotto Sezioni, a singoli Associati o ai terzi, provvedendo altresì all'eventuale tutela.

5. L'associazione è indipendente da qualsiasi formazione politica, è aconfessionale ed ha durata illimitata. Essa è disciplinata e rispetta tutta la normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito anche solo "CTS" e s. m.). Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di seguito indicate in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 2 - Finalità

1. Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione esercita in particolare le attività elencate alle lettere e), f), i), k) e t) dell'art. 5 del CTS e precisamente pone in essere:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed alla tutela degli animali (lett. e);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al richiamato art. 5 CTS (lett. i);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lett. k);
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t).
2. In particolare, essa, in continuità con S.A.T. APS:
 - a) favorisce ed incentiva l'alpinismo, l'esplorazione dei monti, la libera frequentazione degli ambienti naturali, collaborando con tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano di cultura alpina, e promuove l'autogestione consapevole dei rischi connessi alla frequentazione di tali ambienti.
 - b) promuove l'educazione spirituale e culturale, nonché l'istruzione tecnica degli escursionisti ed alpinisti, specialmente dei giovani, anche nel mondo della scuola, favorendo ed incentivando ogni forma di frequentazione dei monti e degli altri ambienti naturali ma anche culturali, legati alle tradizioni, lavorativi, di tutela e preservazione del patrimonio naturalistico; ciò anche mediante l'organizzazione di escursioni e di ascensioni collettive, gite sociali, corsi ed attività didattiche a carattere non professionale per le attività escursionistiche, alpinistiche, scialpinistiche, speleologiche e naturalistiche in genere, conferenze e riunioni a scopo divulgativo, informativo e formativo ed altre tipologie di azioni e di servizi compatibili con le disposizioni statutarie;
 - c) agevola il passaggio di escursionisti ed alpinisti in zone di montagna,

costruendo, controllando e mantenendo in efficienza i rifugi, i bivacchi fissi, i tracciati, i sentieri e le altre strutture d'interesse escursionistico e alpinistico site sul territorio provinciale di proprietà della stessa o ad essa affidate;

- d) provvede alla formazione, addestramento ed organizzazione dei propri volontari, siano essi destinati a ricoprire cariche associative che a svolgere compiti specifici quali istruttori, accompagnatori nelle varie discipline ed altre figure di titolati previsti da specifiche disposizioni interne;
- e) promuove le attività per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività di frequentazione della montagna e degli altri ambienti naturali a questa connessi e per la gestione dei rischi inerenti;
- f) assume iniziative atte a perseguire la tutela e la difesa dell'ambiente montano, trentino in particolare, e per mantenere incontaminate le zone di altissimo interesse alpinistico e naturalistico; promuove la sensibilizzazione verso la protezione della natura alpina;
- g) promuove la compilazione e l'edizione di guide, monografie, cartografie di interesse alpinistico ed escursionistico e naturalistico; può pubblicare un bollettino Sociale, cura l'ordinamento della propria biblioteca e del suo archivio;
- h) favorisce la ricerca e gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari attinenti alla montagna, ivi comprese le manifestazioni artistiche, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- i) promuove iniziative di solidarietà sociale, anche a sostegno di popolazioni montane europee ed extraeuropee.

Tutti gli Associati concorrono al conseguimento delle finalità associative della sezione svolgendo le attività sopra indicate, ciascuno secondo il proprio tempo, la propria disponibilità e le proprie capacità. A sua volta la Sezione APS per realizzare le proprie finalità di interesse generale favorisce e si avvale dell'attività di volontariato svolta dai propri Associati, che essa rappresenta e tutela, salvaguardandone i diritti ed i legittimi interessi, nonché incentivando nei medesimi la cultura e la pratica del dono del proprio tempo libero quale espressione di partecipazione, solidarietà e sano associazionismo.

- 3. L'associazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 CTS, che siano strumentali e funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali.
- 4. Nell'esercizio di tutte le proprie attività e finalità sopra elencate essa potrà porre in essere e partecipare ad attività contrattuali di ogni genere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. conclusione contratti di affitto o di locazione di immobili o di mobili e di godimento in senso lato;
 - b. erogazione servizi di pubblicità e sponsorizzazioni;
 - c. partecipazione, organizzazione e patrocinio di manifestazioni apolitiche che perseguano finalità analoghe e/o affini alle proprie;
 - d. associarsi o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;
 - e. collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;

- f. collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali.
5. L'Associazione potrà, altresì, esercitare attività di raccolta di fondi, come previsto e disciplinato dall'art. 7 CTS, in conformità alle linee guida ministeriali al riguardo.

TITOLO II – STRUTTURA E ORGANI SOCIALI

Art. 3 - Struttura associativa e struttura organizzativa

1. In conformità all'art. 35 CTS, la S.A.T. Aldeno APS è costituita dai Soci che perseguono i fini e realizzano l'oggetto sociale, sia mediante l'attività svolta ed organizzata dagli organi e dagli uffici dell'Associazione, sia mediante l'attività attuata da eventuali Sotto Sezioni attraverso la loro individuale organizzazione.
2. La "S.A.T. Aldeno APS" (con le sue eventuali Sotto Sezioni) svolge la medesima attività di S.A.T. APS e fa parte di un'unica organizzazione locale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del CTS nei confronti dei rispettivi associati e familiari conviventi, e agli stessi fini applicativi nei confronti degli iscritti al Club Alpino Italiano (C.A.I.) aderiscono a livello nazionale al C.A.I..
3. Qualora la S.A.T. Aldeno APS abbia più di 500 associati può derogare, con previsioni del presente Statuto, a quanto previsto dall'art. 25 CTS in materia di competenze assembleari; nonché, al fine di consentire e garantire la più ampia partecipazione all'attività associativa, può adottare la previsione di assemblee separate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, co. 5 del CTS, che richiama i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2540 C.C. Qualora il numero di associati dovesse scendere al di sotto di tale soglia, gli amministratori della Associazione dovranno convocare prontamente l'assemblea per promuovere le necessarie modificazioni statutarie che fossero richieste dalla legge.
4. In ogni caso, la S.A.T. Aldeno APS adotta e rispetta pienamente i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, e di elettività, attiva e passiva, alle cariche sociali. Qualunque previsione del presente statuto dovesse porsi in contrasto con tali principi dovrà considerarsi come non apposta.
5. Sono organi istituzionali dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e, se nominati: l'Organo di controllo, il Collegio dei Probiviri ed il Revisore legale dei conti. Le cariche sociali sono gratuite, salvo le inderogabili previsioni di legge, in particolare quanto al riguardo previsto dal CTS.
6. Il personale è addetto ai servizi amministrativi e tecnici propri dell'Associazione. Il Regolamento Interno, adottato dal Consiglio Direttivo come meglio infra specificato, stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 36 CTS – oltre agli artt. 17 e 18 CTS - la consistenza numerica e le funzioni del personale nonché le modalità di assunzione.
7. È vietato costituire Gruppi Interni o Commissioni con non soci.
8. L'Associazione non può prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto della S.A.T. APS, se non previa autorizzazione del Consiglio Centrale di questa. Non può porre in essere attività che siano in concorrenza con quelle svolte da S.A.T. APS.

Art. 4 - Sede sociale - anno sociale

1. La sede sociale e legale dell'Associazione è sita in Aldeno; la eventuale modifica di tale indirizzo non comporta la modifica della norma di statuto.
2. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO III – PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da ogni eventuale bene immobile, dal c.d. fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione, dai ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti pubblici o privati all'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari; esso è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prescelte dall'associazione. Si richiama l'art. 8 CTS.
2. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative di iscrizione e di rinnovo di iscrizione annuale all'associazione; dai proventi derivanti dalla gestione dell'eventuale compendio immobiliare o dalle altre iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle finalità istituzionali; dai contributi di soci benemeriti e di enti di qualunque natura; da contributi pubblici o privati, donazioni o lasciti, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni con pubbliche amministrazioni, proventi da attività diverse ex art. 6 CTS, ed ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.
3. I soci non hanno in nessun caso alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si richiama, al riguardo, l'art. 8 del CTS.
4. I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa. Le entrate sociali devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle statutariamente previste così come gli utili e gli avanzi di gestione, ove non ritenuti necessari per integrare il patrimonio associativo.
5. Con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere istituito un fondo patrimoniale di valore non inferiore a quanto volta per volta richiesto dalla legge o dall'autorità competente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, disciplinato dall'art. 22, co. 5 del CTS; il Consiglio Direttivo potrà stabilirne la volontaria indisponibilità, nei limiti previsti dalla legge in materia. In tal caso esso - che potrà consistere in risorse liquide, titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato - dovrà essere appostato nello stato patrimoniale del

bilancio con specifica menzione ed essere materialmente istituito e mantenuto a cura dei competenti organi sociali.

6. In caso di scioglimento o perdita, per qualunque causa, della qualifica di APS il patrimonio è devoluto a norma e nel rispetto dell'art. 9 del CTS e del presente statuto, tenendo conto di quanto previsto in materia dal regolamento del CAI (in quanto le sue norme non siano in contrasto con norme inderogabili del CTS o a norme del presente statuto) ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità, che verranno individuati dal Consiglio Direttivo. Tuttavia, viene fin d'ora devoluto alla Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. APS ogni bene e diritto, di ogni natura, che sia a qualunque titolo pervenuto all'Associazione S.A.T. Aldeno APS da parte di S.A.T. APS.
7. La modificazione di quanto previsto negli articoli che precedono richiede la maggioranza del 90% (novanta per cento) degli associati aventi diritto al voto.

TITOLO IV – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 6 - Categorie di soci

1. Possono essere soci, ai sensi dell'art. 35 CTS, le persone fisiche e le APS o, nei limiti consentiti, altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Le norme del presente statuto riferite ai soci si applicano, oltre che alle persone fisiche, ai soci diversi da esse nei limiti di compatibilità e comunque nel rispetto dei principi fondamentali di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, e, con i necessari adeguamenti per la natura di "ente legale" dell'associato, di elettività delle cariche sociali.
2. Sono previste le categorie di soci contemplate dallo statuto del Club Alpino Italiano. I soci dell'Associazione, quindi, sono nominalmente distinti in: onorari, benemeriti, ordinari, familiari, giovani.
 - a. Soci onorari: sono cittadini italiani o stranieri che vengono così identificati per aver acquisito alte benemeritenze per l'alpinismo o per l'Associazione;
 - b. Soci benemeriti: sono, nel rispetto delle previsioni e nei limiti di cui all'art. 35, co. 1 e 3 del CTS, gli enti che apportano un notevole contributo all'Associazione;
 - c. Soci ordinari: sono le persone di età maggiore di anni diciotto e gli enti associati (nei limiti di cui all'art. 35 CTS);
 - d. Soci familiari: sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso conviventi e di età maggiore di anni diciotto;
 - e. Soci giovani: sono i minori di anni diciotto.
3. L'ammissione a soci ordinari, familiari e giovani spetta al Consiglio Direttivo, che decide sull'ammissione rispettando i principi di democraticità, pari opportunità, non discriminazione ed eguaglianza di tutti gli associati. La sua decisione negativa deve essere motivata e può essere impugnata dinanzi al Collegio dei Probiviri nei termini previsti dall'art. 23 CTS e dal presente statuto. Qualora il Collegio dei Probiviri non sia stato istituito, la decisione potrà essere impugnata, a scelta dell'associato, davanti all'Assemblea nella prima riunione utile, ovvero

davanti al Collegio dei Probiviri della S.A.T. APS con sede a Trento.

4. L'ammissione quali soci di APS (o altri Enti, nei limiti di cui all'art. 35 CTS) è soggetta ai seguenti requisiti:
 - a. che il loro Statuto sia coerente e non in contrasto con il presente e con lo statuto SAT APS, oltre che con lo Statuto ed il Regolamento del Club Alpino Italiano (in quanto non derogano ai principi dettati dal CTS); eventuali modificazioni successive che dovessero porsi in contrasto con il presente Statuto possono costituire specifica causa di esclusione del socio Sezione APS;
 - b. in particolare, lo Statuto dei soci APS/ETS dovrà richiamare l'obbligo di rispettare le norme (di ogni rango) del Club Alpino Italiano relativo al tesseramento, sotto i profili soggettivo e patrimoniale.

Art. 7 - Diritti del socio

1. Tutti i soci, comunque denominati, hanno eguali diritti ed eguali obblighi; non è consentita alcuna discriminazione, di alcuna natura. Il diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel relativo libro e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Ai soci che risultano iscritti a S.A.T. APS presso la preesistente sezione di Aldeno nel giorno di iscrizione della Associazione S.A.T. Aldeno APS nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Sezione Associazione di promozione sociale - verrà riconosciuta automaticamente l'ammissione come socio, con la "anzianità" di associazione maturata fino a quel giorno (e dunque in piena continuità).

Ai soci che siano Enti del terzo settore in sede di ammissione possono essere attribuiti fino a cinque voti, in proporzione al numero dei loro associati, come previsto dall'art. 24 CTS, nel rispetto dei criteri previsti dal CTS.
3. Tutti i soci, comunque denominati, hanno diritto di partecipare e di votare all'assemblea, ad esercitarvi l'elettorato attivo e passivo (in quest'ultimo caso purché maggiorenni), nonché ad assumere incarichi nell'Associazione, salve le limitazioni imposte dal presente statuto.

I soci ordinari e benemeriti che siano APS hanno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea, ad esercitarvi l'elettorato attivo e quello passivo in persona dei loro legali rappresentanti in carica pro-tempore all'atto della nomina, con le modalità stabilite nel Regolamento Interno, il quale potrà altresì disciplinare l'attribuzione del voto ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, co. 2 del CTS.
4. Gli associati, inoltre, possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione e godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dalle norme regolamentari. Essi hanno diritto di accesso ai libri sociali e possono esaminarli presso la sede, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, ovvero, in mancanza, in conformità a quanto previsto in materia dal Regolamento Generale della S.A.T. APS, modalità che, in ogni caso, saranno tali da garantire all'associato l'esercizio ordinato del proprio diritto e, al contempo, da consentire lo svolgimento efficiente, efficace e tempestivo dell'attività amministrativa dell'associazione.
5. L'iscrizione a socio è ammessa anche per soggetti che non hanno

nazionalità italiana, nel rispetto dei requisiti previsti dal CTS.

Art. 8 – Diritto di dimissioni (recesso) e di trasferimento

1. Il Socio può dimettersi in ogni momento dall'Associazione S.A.T. Aldeno APS; le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza alcun diritto di restituzione di alcuna natura ed entità.
2. Il Socio è libero di trasferirsi presso la S.A.T. APS o ad una qualsiasi altra Sezione APS/ETS; il trasferimento è da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale e avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede della SAT APS, con notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 9 - Obblighi del socio

1. Ciascun socio deve corrispondere:
 - a. la quota di ammissione;
 - b. la quota associativa annuale; essa non può essere diversa da quella versata da ogni socio persona fisica (quindi diretto o "indiretto"), quale che sia la natura (interna o APS o altro Ente) della Sezione SAT di iscrizione.

Lo statuto S.A.T. APS ed il regolamento generale CAI disciplinano le modalità e termini di versamento delle somme dovute dal socio.

Il Socio non in regola con i versamenti non può esercitare il diritto di voto in assemblea, nè ricevere le pubblicazioni. L'anzianità di adesione all'associazione rimane sospesa fino al pagamento di ogni arretrato e ricomincia a decorrere da esso.
2. L'iscrizione è personale e non è trasmissibile.
3. L'appartenenza all'associazione implica l'obbligo per il socio di osservare lo statuto, le norme regolamentari e tutte le direttive che vengono emanate dagli organi sezionali, nonché di adeguare il suo comportamento ai modelli proposti dall'associazione.
4. I singoli soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto dell'associazione, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
5. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.
6. L'associazione si avvale prevalentemente dell'opera volontaria dei suoi soci; i soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui. Si richiamano integralmente gli artt. 17 e 18 CTS.

Art. 10 - Cessazione della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per dimissioni, morte della persona fisica o per estinzione dell'Ente, per morosità o per esclusione. Sempre nel rispetto dei principi dettati dal CTS (e, in forza del richiamo di cui al suo art. 3, dal Codice Civile) si fa espresso richiamo a quanto previsto in materia dallo statuto della S.A.T. APS.
2. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita

associativa.

TITOLO V - SOTTO SEZIONI – GRUPPI – COMMISSIONI

Art. 11 - Costituzione delle Sotto Sezioni

1. Solo se ricorrono particolari esigenze logistiche e territoriali adeguatamente motivate ed espresse il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di Sotto-Sezioni. La presente clausola può essere modificata, in assemblea straordinaria, solo con il consenso del 75% (settantacinque per cento) degli aventi diritto al voto.
2. La costituzione di una Sotto Sezione deve essere richiesta al Consiglio Direttivo, con domanda sottoscritta da almeno cento soci e non soci promotori, che dichiarino di iscriversi quali soci alla Sotto Sezione stessa, aderendo alle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione; il Consiglio Direttivo ne delibera il riconoscimento costitutivo con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
3. Fermo restando quanto al riguardo previsto al precedente articolo 2, le Sotto Sezioni possono utilizzare nella loro denominazione la sigla S.A.T. Sotto Sezione di Aldeno (e possono utilizzarne lo stemma) a condizione che l'uso sia stato debitamente autorizzato. Eventuali denominazioni diverse devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Direttivo.
4. Per ogni profilo relativo alle sotto Sezioni qui non disciplinato, si fa riferimento e qui si richiama (con i necessari adattamenti) quanto previsto in materia di Sezioni dallo Statuto e dal Regolamento Generale della Società degli Alpinisti Tridentini.
5. Il Consiglio Direttivo può costituire e sciogliere Gruppi e Commissioni (esclusivamente formati da Soci) come meglio previsto nel presente Statuto.

TITOLO VI – NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 12 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del CTS.

Art. 13 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO VII – FUNZIONAMENTO ORGANI SOCIALI

Art. 14 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche soci iscritti alla S.A.T. APS o a sue Sezioni Interne.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, ma nessuno può ricevere più di tre deleghe; tuttavia, se il numero degli associati è superiore a 500, ogni associato può ricevere fino a cinque deleghe.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente. Se nessuno degli organi sopra menzionati provvede alla convocazione, la stessa può essere disposta dal Consiglio Centrale della Sat APS o, qualora nemmeno esso provveda, ordinata dal Presidente del Tribunale (art. 20 C.C.).

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente, salvo che la legge disponga altrimenti; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 15 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, se nominato;
 - e. eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - f. eleggere o revocare l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
 - g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione (se non è nominato il Collegio dei Probiviri e se l'associato non sceglie di rivolgersi al Collegio dei Probiviri della S.A.T. APS) e di esclusione dall'Associazione;
 - h. deliberare sull'ammissione a socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - i. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- k. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega). Si richiama l'art. 21 c.c.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art. 17 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, purché risulti in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari, ad esclusione del diritto di elettorato passivo.
- 3. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti.
- 4. Il voto può essere espresso anche in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il numero dei consiglieri può variare da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o mail o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 20 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione

ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito:

- a. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione;
 - f. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g. predisporre gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; qualora gli associati siano più di 500, i regolamenti interni possono essere adottati direttamente dal Consiglio Direttivo;
 - h. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i. provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
 - j. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
 - l. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o. promuovere o revocare la costituzione di Sotto Sezioni, Commissioni e/o Gruppi (formati esclusivamente da soci) per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali, determinandone la composizione, i poteri e le attribuzioni, e ne coordina l'attività. Le Commissioni ed i gruppi così costituiti rispondono del loro operato al Presidente dell'Associazione;
 - p. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esse attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - q. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - r. delibera la nomina o l'eventuale revoca dei rappresentanti dell'Associazione nei Servizi o Commissioni di Enti pubblici e privati;
 - s. deliberare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, a maggioranza dei membri designati.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge

le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Tesoriere si occupa in generale della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e in particolare della tenuta della contabilità ed ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali, contabili, previdenziali ed associativi dell'Associazione, nonché alla conservazione della relativa documentazione.
5. La carica di Segretario e di Tesoriere può essere attribuita alla stessa persona.
6. In relazione all'entità ed alla complessità degli adempimenti il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione possono essere coadiuvati da volontari oppure da collaboratori esterni all'Associazione, con rapporto di dipendenza o di consulenza, a tempo pieno o parziale. La nomina e l'eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti stabiliti dal CTS (artt. 8, 17, 18 e 36).

Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato al proprio interno dal Consiglio Direttivo, se l'associazione ha più di 500 associati; altrimenti la sua nomina compete all'assemblea. In ogni caso il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.
7. Il Presidente può essere rieleggibile per un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi.

Art. 22 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno consigliere (o più) cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata tempestivamente apposita assemblea.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato quando vengono superati i limiti previsti dall'art. 30 del CTS, e può essere nominato anche volontariamente. Esso può essere composto anche da non soci.
2. Se collegiale si compone da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali, eletti dall'assemblea e scelti tra i nominativi proposti dalla commissione elettorale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo preferibilmente fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali. Egli ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.
4. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee.
5. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

Art. 24 – Competenze dell'organo di controllo

1. E' compito dell'organo di controllo:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei

- principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercitare il controllo contabile;
 - d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, a condizione che sia costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.
 3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 – L'organo di revisione

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati, qualora non intenda far esercitare la revisione all'organo di controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 26 - Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo giudicante dell'associazione, la cui nomina è facoltativa.
2. Se costituito, il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei delegati tra i soci che siano di comprovata onorabilità, indipendenza e professionalità, constatata da almeno due anni di anzianità di iscrizione alla associazione (computandosi anche la eventuale precedente anzianità maturata quale associato alla S.A.T. APS al giorno dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS – Sezione APS).
3. Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi.
4. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
5. I probiviri si occupano della conciliazione di tutte le controversie che sorgessero nell'ambito dell'associazione relativamente ai rapporti sociali, nonché sul rifiuto di ammissione ai sensi dell'art. 6, comma 3.
6. Ove la conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide la controversia.
7. Il proboviro che per qualsiasi causa o motivo sia interessato alla questione deferita al collegio è sostituito da un proboviro supplente.

8. Il Collegio opera in conformità di quanto previsto per l'omologo Organo del C.A.I., di cui si richiamano qui le relative norme statutarie e/o regolamentari, applicabili in quanto non siano in contrasto con i più volte richiamati principi fondamentali del CTS e con le norme del presente Statuto.

TITOLO VIII – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 27 – Facoltà disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio persona fisica che tenga un contegno non conforme ai principi informativi della Associazione, del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti disciplinari – in ogni caso adeguatamente motivati. Previsti dal regolamento disciplinare del CAI, e precisamente:
 - a. può infliggere un'ammonizione, orale o scritta, ai soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza;
 - b. può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza delle sedi sociali, dalle attività e dalle manifestazioni sezionali, i soci che tengano un contegno gravemente contrastante con una corretta ed educata convivenza;
 - c. può, nei casi più gravi, deliberare l'esclusione di un socio, con provvedimento puntualmente motivato.
2. Nel caso in cui il comportamento sia riferibile ad un associato di una APS associata (o ETS), il Consiglio Direttivo può richiedere formalmente al Consiglio Direttivo dell'Ente di provvedere in conformità a quanto previsto.
3. L'irrogazione di una sanzione deve necessariamente essere preceduta da un contraddittorio con il socio in esame.
4. La competenza per l'irrogazione della sanzione dell'esclusione è posta in capo al Consiglio Direttivo, che, però dovrà comunicarla al Consiglio Centrale S.A.T. APS per la ratifica. Nel caso in cui il Consiglio Centrale non ritenga di confermare il provvedimento restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo per invitare all'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.
5. Le modalità di attuazione del contraddittorio precedente l'irrogazione della sanzione e di comunicazione della sanzione stessa all'interessato sono disciplinate dal Regolamento disciplinare del CAI.

Art. 28 – Ricorso ai probiviri

1. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, al Collegio dei Probiviri, se nominato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. Il Collegio decide in merito, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso.
2. Qualora non sia costituito il Collegio dei Probiviri, l'interessato può rivolgersi, a sua scelta, all'assemblea dell'Associazione (nella prima riunione utile) oppure al Collegio dei Probiviri della S.A.T. APS.
3. Se contro il Provvedimento del Collegio dei Probiviri dell'Associazione il socio ricorrere al Collegio dei Probiviri della S.A.T. APS, questo provvede

negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i soci "interni".

4. Si applicano in materia tutte le norme del regolamento disciplinare del CAI, in quanto non contrastino con i principi fondamentali espressi dal CTS e con le norme del presente Statuto.

TITOLO IX – I LIBRI SOCIALI

Art. 29 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia nominato.
3. L'associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno; in sua mancanza (fino a quando non sia adottato), si farà riferimento al Regolamento di SAT APS.

TITOLO X – BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 30 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 (trenta) giugno, per garantire il rispetto dell'eventuale obbligo di deposito del bilancio presso il RUNTS.
3. Oltre al bilancio l'Associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5x1000.
4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO XI - CARICHE ELETTIVE

Art. 31 - Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche sociali, centrali o sezionali, i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non aver riportato condanne per un delitto non colposo; essere soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; essere soggetti di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo statuto sociale. Il Regolamento Interno potrà meglio precisare tali requisiti, nel rispetto dei più volte richiamati principi dettati dal CTS in materia; in caso di sua assenza (e fintanto che non venisse adottato) si fa espresso richiamo, per quanto di competenza, al Regolamento Generale della Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. APS.
2. Il requisito dell'essere associati non è richiesto per i componenti

dell'organo di controllo.

3. Non possono essere eletti alle cariche sociali i dipendenti dell'associazione e coloro che hanno con la stessa rapporti economici continuativi.

TITOLO XII– SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore**, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e tenendo conto di quanto previsto in materia dal regolamento del CAI (in quanto le sue norme non siano in contrasto a norme inderogabili del CTS o a norme del presente Statuto), alla S.A.T. e, in caso di impossibilità di quest'ultima destinazione, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e, in particolare, l'art. 3, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
2. Qualora l'associazione sia validamente affiliata alla S.A.T., compatibilmente con le normative di cui al precedente comma, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto S.A.T. ed il relativo Regolamento di attuazione. Eventuali contrasti vanno segnalati tempestivamente al Consiglio Direttivo S.A.T.. Inoltre si precisa che, laddove in questo Statuto si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento Interno dell'associazione, in caso di sua assenza (e fintanto che non venisse adottato) si fa espresso richiamo, per quanto di competenza, al Regolamento Generale della Società degli Alpinisti Tridentini – S.A.T. APS.

F.to Camilla Forti

F.to Forti Enzo

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale, formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, firmata digitalmente a norma di legge dal Notaio Eliana Morandi.